

Provincia di Trento

COMUNE DI CAVEDINE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA PARTECIPAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa regionale e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

Art. 2 Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto la consultazione e la partecipazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) proposte di provvedimenti amministrativi;
 - b) iniziativa di interrogazioni ed interpellanze;
 - c) referendum consultivi e propositivi.

2. Ogni altra forma di partecipazione, quali assemblee pubbliche finalizzate, assemblee di Frazione, Consigli comunali aperti, potrà essere promossa da organi istituzionali e singoli cittadini.

CAPO II ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art. 3

Proposte di provvedimenti amministrativi

1. I cittadini, in forma singola o associata, esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale, presentando un progetto-proposta su questioni che abbiano carattere ed interesse di rilevanza generalizzata a tutta la comunità. Tale progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, deve recare non meno di 100 (cento) sottoscrizioni di aventi diritto di cui all'art. 8 dello Statuto comunale, raccolte nei 30 giorni precedenti il deposito e riportanti gli estremi di un documento di riconoscimento.
2. Il Consiglio comunale delibera sul progetto - proposta entro 3 mesi dal deposito.

Art. 4

Interrogazioni ed interpellanze

1. Possono essere presentate interrogazioni ed interpellanze al Sindaco, depositandone il testo presso la Segreteria, sottoscritte da non meno di 50 cittadini di cui all'art. 8 dello Statuto comunale. Le sottoscrizioni devono riportare gli estremi di un documento di riconoscimento.
2. Il Sindaco risponde per iscritto al primo firmatario entro 30 giorni dal ricevimento, inviandone copia ai Capigruppo consiliari.

CAPO III REFERENDUM

NORME GENERALI

Art. 5 Finalità

1. Il referendum è un istituto di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi su questioni di rilevanza generale e di competenza del Comune, eccettuate quelle non ammesse dallo Statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 6 Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno. Per ogni tornata referendaria non possono essere sottoposte a referendum più di tre proposte.
2. La consultazione referendaria è tenuta in un'unica giornata di domenica, non coincidente con altre operazioni di voto, entro 90 (novanta) giorni dalla data del deposito delle firme autenticate.
3. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno 60 (sessanta) giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.
5. Con l'indizione del referendum il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
6. Il referendum non può essere indetto nei 6 (sei) mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.

Art. 7 Iniziativa referendaria

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio, a richiesta di 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati;

- b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a 350, secondo quanto stabilito dall'art. 14, punto 2., dello Statuto comunale.
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 8 **Iniziativa del Consiglio comunale**

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale, quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese e con la **maggioranza dei 2/3 (due terzi)** dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Ragioniere con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere correda la proposta con l'attestazione di copertura finanziaria della spesa .
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 9 **Iniziativa dei cittadini**

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo o propositivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n. 350 elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da 10 di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato presenta la proposta di referendum alla Segreteria del Comune. La proposta di referendum deve essere articolata in unica domanda, formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da assicurare ai votanti obiettiva libertà di opzione.

3. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della proposta, il Sindaco convoca il collegio dei garanti, nominati dal Consiglio comunale come previsto dallo Statuto, ai quali è sottoposta l'ammissibilità della proposta. I garanti pronunciano il loro giudizio entro i successivi 30 (trenta) giorni, tenuto conto di quanto dispongono la Legge, lo Statuto e il presente Regolamento. Il Collegio, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro (15) quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
4. Le decisioni del Collegio sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro 30 (trenta) giorni dal giorno di presentazione della richiesta.
5. Nel caso la richiesta sia dichiarata non ammissibile o il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto. In tal caso il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro 7 (sette) giorni da quello di adozione.
6. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato promotore procede alla raccolta delle firme di presentazione. Per ognuno dei quesiti sottoposti al referendum il numero prescritto di firme autenticate non può essere inferiore a 350 iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31.12 dell'anno precedente. Le firme devono essere depositate a cura del Comitato presso la Segreteria del Comune.
7. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "**Comune di Cavedine - Richiesta di referendum**", e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li verifica, apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
8. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale, o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.
9. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 90 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'Ufficio elettorale, entro 5 giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Il Sindaco provvede a convocare il Collegio dei garanti entro (7) sette giorni dal ricevimento degli atti.
10. Il Collegio verifica la regolarità degli atti delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto.
Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, il Collegio dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.
11. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al precedente articolo, iscrive l'argomento all' O.d.G.

della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dal Collegio e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

12. Il Consiglio comunale adotta una deliberazione contenente l'atto, il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l'incarico al Sindaco di indire il referendum.

CAPO IV

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 10

Norme generali

1. Il procedimento relativo alle votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Possono partecipare alla consultazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero superiore al 50% di quelli iscritti nelle liste elettorali generali.

4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'Ufficio preposto alle consultazioni elettorali.
5. Il Collegio dei garanti verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento .

Art. 11 **Indizione del referendum**

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale .
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 (sessanta) giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai Capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, al Collegio dei garanti, alla Segreteria comunale e all'Ufficio preposto alle consultazioni elettorali.
3. Entro il 45° (quarantacinquesimo) giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
 - e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 12 **Chiusura delle operazioni referendarie**

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Collegio dei garanti, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentiti i Capigruppo, propone la chiusura delle

operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, al Collegio dei garanti, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

Capo V ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 13 Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

Art. 14 I certificati elettorali

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il 40° (quarantesimo) giorno dalla predetta pubblicazione.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi dal 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art.15 **L'Ufficio di Sezione**

1. Ciascun Ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un Segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente.
2. Fra il 25° (venticinquesimo) ed il 20° (ventesimo) giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n°95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n.53. Nella stessa adunanza si procede alla designazione dei Presidenti dei seggi, mediante sorteggio fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.
3. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti.
4. Ai componenti dell'Ufficio di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.
5. L'impegno dei componenti degli Uffici di sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 16 **Organizzazione ed orario delle operazioni**

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n°761.
2. L'Ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alla ore 7.00 del giorno della votazione. Dalle ore 7.00 alle ore 7.30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, i rappresentanti (uno per ciascun gruppo) dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designati dai rispettivi Capigruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato "A" al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione, hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 17

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione.
2. Nei Comuni con più sezioni elettorali l'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione.
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Nel caso di Sezione unica le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio elettorale della stessa, non appena concluse le operazioni di scrutinio, in adunanza pubblica.
4. Tutte le operazioni dell'Ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
5. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio centrale per i referendum o dall'Ufficio elettorale della Sezione unica viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.
6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'Ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
 - b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai Capigruppo di copia dei verbali dell'Ufficio centrale.
 - c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale.
7. Ai componenti dell'Ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario pari a quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.

CAPO VI

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 18
Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° (trentesimo) giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n° 212 e s.m.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il 35° (trentacinquesimo) giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun Gruppo consiliare, già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di ammissione e di indizione, una superficie di cm 70 x 100;
 - b) al Comitato dei promotori un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai Gruppi consiliari, comunque non inferiore a una;
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma.
6. I Gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

CAPO VI
ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 19
Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. I risultati del referendum, avendo quest'ultimo un carattere consultivo o propositivo, non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale. La stessa, tuttavia, adotterà i provvedimenti che riterrà opportuni, sempre nell'ambito delle leggi in vigore, per rispettare la volontà popolare espressa nella consultazione referendaria.
3. L'esito del referendum è considerato valido, se la partecipazione degli aventi diritto sia superiore al 50% e la proposta ottenga la maggioranza assoluta dei consensi.

Art. 20
Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro 15 giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

Allegato A

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

[SI]

[NO]

* * *
parte esterna

Comune di _____

sigla Ufficio Sezione

INDICE SISTEMATICO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Finalità e contenuti	pag.	2
Art. 2	Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini	pag.	2

CAPO II ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art. 3	Istanze	pag.	3
Art. 4	Petizioni	pag.	3
Art. 5	Proposte	pag.	4

CAPO III ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 6	Finalità	pag.	5
Art. 7	Convocazione - Iniziativa e modalità	pag.	5
Art. 8	Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni	pag.	5

CAPO IV ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

Art. 9	Finalità e metodi	pag.	6
--------	-------------------	------	---

CAPO V FORME DI VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 10	Interventi a favore dell'Associazionismo	pag.	7
Art. 11	Albo delle Associazioni	pag.	7
Art. 12	Modalità di iscrizione	pag.	8
Art. 13	Concessione di sedi, attrezzature, incentivi economici	pag.	8
Art. 14	Collaborazione con gli organi del Comune	pag.	8

CAPO VI REFERENDUM - NORME GENERALI

Art. 15	Finalità	pag.	9
Art. 16	Consultazione di una parte della popolazione	pag.	9
Art. 17	Referendum ammessi - data di effettuazione	pag.	9
Art. 18	Iniziativa referendaria	pag.	10

Art. 19	Iniziativa del Consiglio comunale	pag.	10
Art. 20	Iniziativa dei cittadini	pag.	11-12

CAPO VII LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 21	Norme generali	pag.	13
Art. 22	Indizione del referendum	pag.	13-14
Art. 23	Chiusura delle operazioni referendarie	pag.	14

CAPO VIII ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 24	Organizzazione	pag.	15
Art. 25	I certificati elettorali	pag.	15
Art. 26	L'ufficio di Sezione	pag.	15
Art. 27	Organizzazione ed orario delle operazioni	pag.	16
Art. 28	Determinazione dei risultati del referendum	pag.	17

CAPO IX LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 29	Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti	pag.	18
---------	--	------	----

CAPO X ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 30	Provvedimenti del Consiglio comunale	pag.	19
Art. 31	Informazione dei cittadini	pag.	19